



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 785

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Revisione e aggiornamento dei criteri e modalità per la concessione dei contributi per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio realizzati da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

Il giorno **12 Maggio 2023** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 64 della legge provinciale sul commercio 30 luglio 2010, n. 17, ai commi 2 e 2 bis, stabilisce che, al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio, la Provincia promuove livelli qualificati di animazione nei luoghi storici del commercio attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi eno-gastronomici e altre iniziative, per il tramite di soggetti che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, incentivando la realizzazione di tali iniziative mediante contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016 sono stati approvati i criteri e modalità di attuazione dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale n. 17/2010, al fine di disciplinare il finanziamento di eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio.

A seguito della dichiarazione in data 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 a livello globale, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

In risposta a questa situazione emergenziale, la Provincia ha approvato, tra l'altro, la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 che, all'articolo 16, comma 3, prevede anche la possibilità per la Giunta provinciale di *“approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti”*.

Con deliberazione n. 1459 del 25 settembre 2020 la Giunta provinciale ha quindi approvato i *“criteri specifici, a seguito dell'emergenza Covid-19, per la concessione di contributi per eventi ed iniziative realizzati nei luoghi storici del commercio dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17”*.

I sopracitati criteri tenevano conto degli ulteriori costi legati al rispetto delle norme anti Covid-19, introducendo anche nuove tipologie di eventi, in osservanza delle linee guida di sicurezza anti Covid, non previste nei precedenti criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016 ed erano validi solo per l'agevolazione degli eventi realizzati sino al 31 gennaio 2021.

Con deliberazione n. 257 del 19 febbraio 2021 la Giunta provinciale ha prorogato la validità temporale dei sopracitati criteri specifici, applicandoli anche agli eventi ed iniziative realizzati nei luoghi storici del commercio dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022; successivamente, la validità di tali criteri è stata ulteriormente prorogata con deliberazione n. 307 del 4 marzo 2022, anche per gli eventi e le iniziative realizzati nei luoghi storici del commercio dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

Con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e, pertanto, a partire dalle domande presentate nell'anno 2023 per gli eventi ed iniziative realizzati nei luoghi storici del commercio dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 sono rientrati in vigore i criteri attuativi approvati con la sopracitata deliberazione n. 1460 del 30 agosto 2016.

La situazione economica ha però subito notevoli variazioni, rispetto a quella esistente nel 2016. Le difficoltà non sono cessate con il venir meno dell'emergenza Covid, ma hanno trovato nuova spinta dalla crisi energetica e dal prolungarsi del conflitto russo – ucraino.

Bisogna evidenziare che in Provincia di Trento, il settore del commercio soffre di un costante calo del numero di negozi. Un recente studio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, intitolato *“Il commercio in provincia di Trento – situazione al 31 dicembre 2022”*, ha rilevato che sul territorio provinciale, negli ultimi 12 anni hanno chiuso ben 630 negozi. Si tratta di una diminuzione significativa con una perdita di oltre il 10% delle unità locali provinciali. Un trend che porta ad una graduale desertificazione commerciale e alla contrazione del numero dei cosiddetti negozi di prossimità, che cedono alla preponderanza dei centri commerciali (la superficie media dei punti vendita infatti è passata da 114 mq del 2010 ai 138 mq nel 2022 a seguito della crescita delle grandi superfici di vendita situate in periferia e alla chiusura dei negozi situati nei centri urbani) e alla forte espansione degli acquisti on-line.

Inoltre, l'inflazione, che prima si attestava su livelli accettabili, inferiori al 2% annuo, è saltata in un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) all'11,3%, raggiungendo nel periodo 1 settembre 2016 - 31 dicembre 2022 il tasso complessivo del 18%, come attestato dall'ISPAT (nota prot. 143284 del 21 febbraio 2023, variazione dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Gli interventi di valorizzazione dei luoghi storici del commercio previsti dall'art. 64 della l.p. sul Commercio 2010, nascono proprio con l'intento di proteggere i luoghi storici del commercio dalla desertificazione commerciale e *“favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione”* degli stessi, attraverso *“attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi eno-gastronomici e altre iniziative, per il tramite di soggetti a livello comunale e di un soggetto unico a livello provinciale”*.

Le attività sopra citate hanno un forte richiamo anche turistico e comportano, conseguentemente, una importante ricaduta economica in termini di indotto diretto ed indiretto sul territorio provinciale, soprattutto nei settori turistico-ricettivo e dell'artigianato. E' quindi di tutta evidenza la loro rilevanza, considerato anche il fatto che nel corso degli anni le principali manifestazioni realizzate hanno raggiunto elevati livelli di notorietà, consolidandosi e crescendo dimensionalmente e qualitativamente.

Si ritiene pertanto necessario potenziare il sostegno alle iniziative suddette, aumentando la percentuale di contribuzione alle spese sostenute per la loro realizzazione, considerato che l'articolo 64, comma 2 bis, della legge provinciale sul commercio (l.p. n. 17/2010) prevede una concessione di *“contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, anche tenendo conto, ai fini della determinazione della percentuale massima del contributo, del numero degli associati presenti nel luogo storico del commercio”*.

Considerato, inoltre, che la maggior parte delle attività necessarie per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e qualificazione dei luoghi storici del commercio richiede l'utilizzo di materiali e servizi vari nonché di energia, si ritiene necessario, sia a causa del notevole incremento dei costi di allestimento, dei trasporti ed energetici dovuti alla contingenza economica e sia a causa della crescita dimensionale degli eventi, rivalutare gli importi di spesa massima ammissibili ad agevolazione stabiliti nei criteri vigenti, in linea con la variazione del 18% attestata da ISPAT con la nota citata prot. 143284 del 21 febbraio 2023, dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata nel periodo 1° settembre 2016-31 dicembre 2022.

In considerazione di quanto sopra detto, si intende quindi procedere a rafforzare

l'intervento non solo a sostegno del settore del commercio (la cui crisi è resa evidente anche dal consistente numero di chiusura di negozi in provincia), ma anche nell'ottica del potenziamento della integrazione degli effetti delle iniziative di valorizzazione e qualificazione dei luoghi storici del commercio con le attività artigianali e quelle svolte a supporto del turismo e della promozione territoriale.

Si propone pertanto di aumentare l'intensità di agevolazione nel rispetto del limite massimo previsto in normativa, modulandola in proporzione al numero degli associati ai consorzi di imprese o società ed associazioni (unità operative locali o imprese commerciali in sede fissa - compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) presenti nel luogo storico del commercio.

Per i consorzi di imprese o le società, si propone di collegare la misura dell'agevolazione alternativamente al numero assoluto di consorziati oppure alla percentuale derivante dal rapporto del numero di consorziati rispetto al totale delle imprese, dello stesso tipo, operanti all'interno del luogo storico del commercio, risultante dagli elenchi inviati dai Comuni, applicando il criterio più favorevole per il beneficiario, come illustrato dalla seguente tabella:

n. consorziati/associati	% consorziati/associati	% contributo
50	20%	50%
70	30%	55%
90	40%	60%

Per le associazioni, che presentano solitamente un numero di aderenti molto più limitato rispetto ai consorzi in quanto operanti in Comuni di piccole dimensioni, si propone invece di collegare la misura dell'agevolazione esclusivamente al numero assoluto di associati, operanti all'interno del luogo storico del commercio, come dalla seguente tabella:

n. associati	% contributo
8	50%
14	55%
25	60%

Il numero o la percentuale dei consorziati o associati sono calcolati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Per il Soggetto unico a livello provinciale (SULP), vista la ricaduta dell'attività svolta su tutti i consorzi aderenti e su una pluralità di luoghi storici del commercio, si ritiene opportuna una percentuale di contribuzione fissa pari al 60%.

Nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell'anno di riferimento per la concessione del contributo, preso atto della diversa importanza strategica delle varie tipologie dei soggetti beneficiari del contributo e della portata organizzativa degli eventi realizzati dagli stessi, si ritiene opportuno introdurre un ordine di priorità differenziato nella concessione delle risorse, suddividendo i soggetti in tre categorie che in ordine di priorità decrescente prevedono i consorzi, il SULP e le associazioni.

Per i motivi suindicati si propone inoltre di aumentare anche gli importi massimi ammissibili ad agevolazione adeguandoli alla variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, (nota ISPAT prot. 143284 del 21 febbraio 2023) portandoli

rispettivamente da 10.000,00 a 12.000,00 euro per le associazioni, da 100.000,00 a 120.000,00 euro per i consorzi di imprese o società con sede in comuni da 2.500 a 5.000 abitanti e da 250.000,00 a 300.000,00 euro per i consorzi di imprese o società con sede in comuni superiori a 5.000 abitanti e per il Soggetto unico a livello provinciale (SULP). Analogamente si propone di aumentare la spesa ammissibile per l'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature da 10.000,00 a 12.000,00 euro.

Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità ai consorzi si propone poi di aumentare le percentuali di anticipo richiedibili dal 30 al 40% con presentazione di documenti di spesa quietanzati e dal 50 al 60% mediante presentazione di garanzia.

Con l'occasione si provvede a specificare anche per le associazioni che gli eventi agevolati devono essere realizzati nel luogo storico del commercio e ad esplicitare maggiormente i requisiti richiesti per la realizzazione degli eventi culturali in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 all'articolo 1, comma 5, lettera a), come già disciplinato nei criteri specifici approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 4 marzo 2023.

Si specifica, inoltre, che il numero o la percentuale di consorziati o aderenti al soggetto richiedente il contributo, necessario per poter accedere all'agevolazione comprende, oltre alle imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) anche le unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato), sempre operanti nel luogo storico del commercio, fissando uniformemente come data per il calcolo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo anziché la data di presentazione della singola domanda.

Inoltre, si ritiene opportuno razionalizzare e semplificare la ripartizione delle spese ammissibili in tre macrovoci per i consorzi (progettazione evento, realizzazione evento, promozione e pubblicità) e due per le associazioni (progettazione evento, realizzazione evento), eliminando alcuni vincoli di spesa massima all'interno delle macrovoci che risultano poco funzionali in sede di rendicontazione.

Si ritiene altresì opportuno aumentare dal venti al venticinque per cento, rispetto al costo totale dell'evento, l'incidenza delle spese relative alla macrovoce "promozione e pubblicità", in considerazione dell'importanza assunta da questo tipo di attività per la buona riuscita degli eventi.

Si propone di razionalizzare i casi di esclusione previsti all'articolo 4 dei criteri, prevedendo inoltre la non ammissibilità ad agevolazione delle spese sostenute in violazione.

Relativamente al SULP si stabilisce il termine di presentazione della domanda di contributo dal 1° al 31 marzo, diversamente e successivamente rispetto a quello fissato al 28 febbraio per i consorzi di imprese o società e le associazioni, per permettere al SULP di pianificare la propria attività anche in base ai programmi dei propri consorziati.

Al fine di responsabilizzare i soggetti richiedenti ad una pianificazione stabile e trasparente, si propone di introdurre una riduzione sanzionatoria del cinque per cento del contributo concesso sul singolo evento qualora non siano preventivamente comunicate eventuali variazioni di luogo, data, contenuto o denominazione del medesimo alla struttura competente in materia di commercio; si propone inoltre di definire più precisamente gli scopi ed i compiti del SULP e di modificarne il numero di componenti obbligatori aventi sede in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come nell'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con l'occasione sono stati realizzati anche alcuni ulteriori aggiustamenti tecnici al testo dei criteri che comportano piccole modifiche testuali che non alterano la sostanza della disciplina per i quali si rimanda alla lettura dei criteri approvati con il presente provvedimento.

Considerato che la scadenza ordinaria per la presentazione delle domande di agevolazione è il 28 febbraio ai sensi dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016 vigenti a seguito della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e che si intende applicare i criteri approvati con il presente provvedimento alle domande per gli eventi relativi al periodo 1° febbraio 2023 – 31 gennaio 2024, si propone di riaprire i termini di presentazione delle domande a far data dall'approvazione del presente atto, fissando la scadenza al 9 giugno 2023.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- visto l'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visti i criteri specifici approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visto l'articolo 56 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e il relativo Allegato 4/2;
- visto l'articolo 11, comma 2-bis della L. n. 3 del 16 gennaio 2003;
- acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni e come meglio specificato in premessa, i "*Criteri e modalità per la concessione di contributi per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio realizzati da soggetti a livello comunale e da un soggetto a livello provinciale, ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*" di cui al testo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il testo allegato sostituisce integralmente i criteri di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016;
- 3) di dare atto che, rispetto ai precedenti criteri di cui al testo allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016, sono state apportate le modifiche come indicato nelle premesse;

- 4) di stabilire che i nuovi criteri, allegato A di cui al precedente punto 1), trovano applicazione per le domande di contributo presentate a partire dall'anno 2023;
- 5) di fissare il periodo di presentazione delle domande di agevolazione per gli eventi e le iniziative realizzate nel periodo 1° febbraio 2023 – 31 gennaio 2024 dalla data di approvazione del presente provvedimento al 9 giugno 2023;
- 6) di stabilire che agli eventi ed iniziative realizzati nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 gennaio 2023 continuano ad applicarsi i criteri specifici approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 4 marzo 2022;
- 7) di stabilire che il CUP verrà richiesto in sede di attivazione degli interventi, qualora necessario;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
- 9) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)- Criteri attuativi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio realizzati da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

Art. 1

Soggetti beneficiari del contributo - consorzi e associazioni

1. I soggetti che possono presentare domanda di contributo sono:
 - 1) i soggetti a livello comunale (di seguito consorzi di imprese o società) aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti in forma di consorzio di imprese o in altre forme societarie;
 - b) avere tra gli scopi statutari la realizzazione di iniziative promozionali per la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio;
 - c) avere sede legale in Comuni che hanno individuato i luoghi storici del commercio ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge provinciale sul commercio 2010:
 - con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - con popolazione compresa tra 2.500 e 5.000 abitanti che presentano per almeno un parametro di turisticità (presenze totali, presenze per abitante e posti letto per abitante calcolati dall'Istituto di statistica della provincia di Trento come media dell'ultimo triennio a disposizione, precedente l'anno della richiesta) un valore superiore alla media provinciale;
 - d) assicurare la partecipazione agli operatori commerciali e l'adesione aperta ai soggetti aventi un interesse diretto, concreto ed attuale alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio e che operino in sede fissa da almeno un anno nel Comune sede del soggetto a livello comunale;
 - e) avere fra i propri consorziati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, alternativamente almeno 50 imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) o unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) operanti nei luoghi storici del commercio o almeno il 20 per cento delle imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) o unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) operanti nei luoghi storici del commercio;
 - 2) i soggetti a livello comunale (di seguito associazioni) aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti in forma associativa da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda e aver beneficiato nell'ultimo triennio di un contributo (da parte di un ente pubblico, strumentale o da una A.P.T.) per la realizzazione di attività di valorizzazione nel Comune dove i soggetti hanno sede legale, o aver comunque realizzato nell'ultimo triennio eventi di valorizzazione mediante occupazione o utilizzo di luoghi pubblici nel Comune dove i soggetti hanno sede legale;

- b) avere sede legale in Comuni che hanno individuato i luoghi storici del commercio ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge provinciale sul commercio 2010, con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con almeno 40 imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) o unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;
 - c) assicurare la partecipazione agli operatori commerciali e l'adesione aperta ai soggetti aventi un interesse diretto, concreto ed attuale alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio e che operino in sede fissa nel Comune sede del soggetto a livello comunale da almeno un anno;
 - d) avere fra i propri aderenti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, almeno 8 imprese commerciali in sede fissa associate (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) o unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) operanti nel luogo storico del commercio del Comune in cui i soggetti hanno la propria sede legale.
- 3) il soggetto unico a livello provinciale (SULP) avente i seguenti requisiti:
- a) essere costituito in forma di consorzio di imprese da almeno tre soggetti attivi a livello comunale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1), fra i quali devono obbligatoriamente essere ricompresi almeno tre soggetti con sede legale in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; si definisce attivo il soggetto che ha beneficiato della liquidazione di almeno un contributo per la realizzazione di eventi e iniziative di qualificazione e valorizzazione di luoghi storici del commercio nel triennio antecedente all'anno di costituzione del SULP, o di presentazione della domanda di ammissione allo stesso;
 - b) lo Statuto deve prevedere che ogni consorziato partecipi con la medesima quota al fondo consortile e abbia gli stessi diritti, in maniera da evitare che il SULP possa configurarsi quale impresa unica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis);
 - c) avere come scopi statutari principali l'organizzazione e la realizzazione di iniziative a favore dei soggetti aderenti e la realizzazione di iniziative promozionali che qualificano e valorizzano in modo unitario i luoghi storici del commercio dove hanno sede legale i soggetti aderenti, attraverso il coordinamento e rafforzamento delle attività, la promozione e monitoraggio degli standard di qualità degli eventi realizzati, la ricerca e realizzazione di sinergie, la promozione a livello unitario delle attività svolte, favorendo la programmazione integrata e la collaborazione, la promozione della crescita della capacità organizzativa e professionale, anche a livello amministrativo, l'organizzazione di attività ed eventi nell'interesse dei Consorzi associati, la realizzazione di economie di acquisto e di scala;
 - d) assicurare l'adesione aperta ai soggetti attivi a livello comunale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1);
 - e) assicurare, a partire dal terzo anno da quello di costituzione, alla data di presentazione della domanda di contributo, l'adesione di almeno il 50 per cento dei soggetti a livello comunale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1), attivi ai sensi della precedente lettera a).
2. Si demanda al Dirigente della struttura competente in materia di commercio l'eventuale

adozione di ulteriori disposizioni di carattere organizzativo-funzionale finalizzate a garantire una maggiore efficienza ed efficacia del funzionamento del Sulp rispetto alle finalità previste.

3. Qualora uno dei tre soggetti a livello comunale con sede legale in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di cui al precedente comma 1, lettera a), cessi la propria attività o fuoriesca dal Sulp, il medesimo dovrà ricostituire il numero dei tre consorziati entro un anno dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di fuoriuscita del precedente associato.

4. Con riferimento ai consorzi di imprese o società può essere agevolato un solo soggetto per Comune; è comunque ammessa l'agevolazione nello stesso Comune di eventi realizzati dal Sulp. Nel caso di più domande concorrenti è soggetto beneficiario chi nell'anno precedente dimostra di avere avuto le maggiori entrate derivanti dalle quote associative dei propri consorziati operanti nel luogo storico del commercio.

5. Le associazioni sono agevolate solo nel caso non venga presentata alcuna domanda dal consorzio di imprese o società con sede nello stesso Comune o dal Sulp per eventi realizzati nello stesso Comune.

Art. 2

Oggetto del finanziamento

1. Oggetto del finanziamento è l'organizzazione e la realizzazione di un programma di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi enogastronomici, al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio e per il Sulp è anche l'organizzazione e la realizzazione di iniziative orientate a favore dei soggetti a livello comunale.

2. I soggetti richiedenti il contributo devono essere titolari degli eventi/iniziativa oggetto del finanziamento.

3. Gli eventi di cui al presente articolo devono essere realizzati o fruiti all'interno del luogo storico del commercio del Comune dove i soggetti richiedenti hanno la propria sede legale; gli eventi di cui all'articolo 2 bis devono comunque essere realizzati o fruiti all'interno del luogo storico del commercio del Comune dove sono organizzati. Gli eventi organizzati direttamente dal Sulp, devono essere realizzati o fruiti all'interno del luogo storico del commercio dei Comuni dove i Consorzi a favore dei quali l'evento è svolto hanno la propria sede legale. In caso di maltempo, o altre circostanze non prevedibili che impediscono lo svolgimento degli eventi programmati all'aperto, è ammesso lo svolgimento in luogo alternativo, che dev'essere preventivamente indicato nel programma, anche al di fuori del luogo storico del commercio e nelle vicinanze dello stesso.

4. Gli eventi devono inoltre essere identificati in maniera chiara e univoca sia in sede di presentazione della domanda, che in sede di promozione e realizzazione nonché di rendicontazione degli stessi, al fine di rendere chiaramente percepibile da parte dei soggetti interessati i tempi, i luoghi ed i contenuti degli eventi stessi.

Art. 2 bis
Eventi culturali e soggetti beneficiari

1. Gli eventi di cui all'articolo 2 che presentano le seguenti caratteristiche possono essere definiti culturali:

- a) **tipologia di attività:** eventi artistici o culturali, spettacoli, concerti, festival, mostre e altre attività culturali analoghe; eventi, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale, feste popolari (quali carnevali, mercatini di Natale, etc.) e percorsi enogastronomici, che valorizzino il patrimonio immateriale storico, culturale e tradizionale in tutte le sue forme;
- b) **obiettivo:** comunicare le tradizioni (storie e memorie) ed il patrimonio culturale (conoscenze e saperi, usi e costumi) del territorio e non ai residenti, ai visitatori occasionali ed ai turisti anche attraverso opere artistiche, letterarie, musicali, teatrali, liriche di interesse locale;
- c) **natura e contenuto:** gli aspetti di carattere commerciale non devono prevalere su quelli di carattere culturale anche con riferimento all'investimento o alle spese sostenuti;
- d) **luogo di realizzazione o di fruizione:** luoghi storici del commercio individuati all'interno di comuni con più di 5.000 abitanti.

2. Possono presentare domanda di contributo per gli eventi di cui al comma 1:

- 1) i consorzi di imprese o le società che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti in forma di consorzio di imprese o in altre forme societarie;
 - b) avere tra gli scopi statutari la realizzazione di iniziative promozionali per la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio;
 - c) assicurare la partecipazione agli operatori commerciali e l'adesione aperta ai soggetti aventi un interesse diretto, concreto ed attuale alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio e che operino in sede fissa da almeno un anno nel Comune dove è organizzato l'evento;
 - d) avere fra i propri consorziati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo alternativamente almeno 50 imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) o unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) operanti nei luoghi storici del commercio del Comune dove è organizzato l'evento o almeno il 20 per cento delle imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) o unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) operanti nei luoghi storici del commercio del Comune dove è organizzato l'evento;
 - e) avere una sede legale o operativa in Italia alla data di liquidazione del contributo, a pena di decadenza totale;
- 2) il Sulp di cui all'articolo 1, comma 1, punto 3).

Art. 3

Individuazione delle spese ammissibili per consorzi e associazioni

1. Per i **consorzi di imprese o società** sono considerate ammissibili le spese (al netto di IVA) necessarie per la realizzazione dell'evento di seguito indicate.

PROGETTAZIONE EVENTO

Le spese di progettazione sono ammesse nella misura massima del 7 per cento del costo totale del singolo evento (escluso l'eventuale costo d'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature) e si riferiscono alle seguenti voci:

- attività intellettuali (ideazione, progettazione);
- attività di marketing interno (contatto e coinvolgimento potenziali aderenti, raccolta adesioni e distribuzione di materiale funzionale all'evento a favore dei soggetti aderenti allo stesso).

REALIZZAZIONE EVENTO

- attività organizzativa e gestionale che si traduce in prestazioni lavorative (quali presidio, coordinamento evento, assistenza logistica, servizi di biglietteria, hostess ed informazioni, cura delle pratiche amministrative, ricerca, selezione, contrattualizzazione di artisti, espositori o altre figure e personale coinvolto nell'evento, ecc.) specifiche e misurabili (ad esempio ore di lavoro effettivamente svolte per attività esecutiva ed operativa);
- affitto di spazi per la realizzazione dell'evento;
- spese per occupazione di suolo pubblico, tasse escluse;
- allestimento, montaggio e smontaggio;
- noleggio strutture, attrezzature e automezzi;
- service audio e luci;
- spese di safety e security;
- spese per impianto elettrico, allacciamenti e consumi utenze;
- addobbi generali, luminarie ed illuminazione;
- SIAE;
- attività d'intrattenimento, animazione, concerti, artisti, etc.;
- alimenti e degustazioni;
- spettacoli pirotecnici;
- installazioni artistiche;
- polizze assicurative riferite all'evento;
- ospitalità (vitto e alloggio);
- noleggio bagni chimici, servizi di pulizie e sgombero neve;
- servizio di assistenza sanitaria di pronto soccorso, vigili del fuoco, custodia e vigilanza;
- servizi di trasporto (trenini natalizi, bus navetta, etc.) se riferiti all'evento; nel caso di evento di lunga durata vengono ammesse le spese dell'intero periodo anche quando il servizio sia con soluzione di continuità e, nel caso gli automezzi siano di proprietà del soggetto beneficiario, al netto delle spese di gestione (materiali di consumo) e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- affitto, allestimento e gestione parcheggi;

- spese per realizzare buoni sconto o per la implementazione di sistemi di distribuzione di buoni sconto o acquisto attraverso le nuove tecnologie: app, QR code, adesione a circuiti promozionali on-line. Non sono ammissibili ad agevolazione i costi del valore del buono sconto;
- spese per operazioni o concorsi a premi nell'ambito di eventi e nel rispetto delle normative in materia (esempio: concorso di disegno, estrazione di premi tra coloro che hanno votato la vetrina più bella, ecc.), il cui importo non superi il 40% del costo totale dell'evento. Non è ammissibile ad agevolazione il costo dei premi;
- acquisto di materiale vario per l'allestimento e la realizzazione degli eventi di costo unitario massimo di 100 euro;
- acquisto di strumenti informatici (comprese le licenze per software, esclusi antivirus) ed attrezzature destinate all'attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio per un importo pari a 12.000,00 euro, che concorre al raggiungimento del limite massimo della spesa ammissibile ad agevolazione; i beni acquistati non possono essere alienati prima di tre anni dall'acquisto, pena la decadenza dal contributo concesso per i medesimi.

PROMOZIONE E PUBBLICITA'

Le spese di comunicazione, promozione e pubblicità sono ammesse nella misura massima del 25 per cento del costo totale del singolo evento (escluso l'eventuale costo d'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature) e si riferiscono alle seguenti voci:

- ideazione e progettazione di campagne promo-pubblicitarie;
- acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura (compresi social media marketing);
- comunicati stampa e organizzazione di incontri con la stampa;
- promozione in occasione di manifestazioni fieristiche e in altri eventi;
- realizzazione di brochure, depliant, locandine e manifesti comprese le spese di progettazione, realizzazione e stampa riferite al singolo evento. Sono ammesse anche le spese per materiale riferito al complesso degli eventi indicati in domanda (ad esempio una brochure che descriva tutto il piano delle attività oggetto del finanziamento annuale); i depliant e le brochure possono contenere anche pagine pubblicitarie non direttamente riferite all'evento in misura non superiore al 50%, al di sopra di tale percentuale saranno finanziate pro quota solo le pagine direttamente riferite all'evento;
- servizi fotografici e video;
- distribuzione del materiale promozionale in qualsiasi forma;
- attività di co-marketing con altri soggetti a livello comunale;
- progettazione, realizzazione e aggiornamento del sito internet relativo agli eventi programmati;
- gadgets e omaggi, di modesta entità (costo unitario finanziabile massimo 20 euro).

2. Per le **associazioni** sono considerate ammissibili le spese (al netto di IVA) necessarie per la realizzazione dell'evento di seguito indicate:

REALIZZAZIONE EVENTO

- affitto di spazi per la realizzazione dell'evento;
- spese per occupazione di suolo pubblico, tasse escluse;
- allestimento, montaggio e smontaggio;

- noleggio strutture, attrezzature e automezzi;
- service audio e luci;
- spese di safety e security;
- spese per impianto elettrico, allacciamenti e consumi utenze;
- addobbi generali, luminarie ed illuminazione;
- SIAE;
- attività d'intrattenimento, animazione, concerti, artisti, etc.;
- alimenti e degustazioni;
- spettacoli pirotecnici;
- installazioni artistiche;
- acquisto di materiale vario di modesta entità per un costo unitario massimo di 50 euro;
- polizze assicurative riferite all'evento;
- ospitalità (vitto e alloggio);
- noleggio bagni chimici, servizi di pulizie e sgombero neve;
- servizio di assistenza sanitaria di pronto soccorso, vigili del fuoco, custodia e vigilanza;
- servizi di trasporto (trenini natalizi, bus navetta, etc.) se riferiti all'evento; nel caso di evento di lunga durata vengono ammesse le spese dell'intero periodo anche quando il servizio sia con soluzione di continuità e, nel caso gli automezzi siano di proprietà del soggetto beneficiario, al netto delle spese di gestione (materiali di consumo) e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- affitto, allestimento e gestione parcheggi.

PROMOZIONE E PUBBLICITA'

- acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura (compresi social media marketing);
- realizzazione di brochure, depliant, locandine e manifesti comprese le spese di progettazione, realizzazione e stampa. I depliant e le brochure possono contenere anche pagine pubblicitarie non direttamente riferite all'evento in misura non superiore al 50%, al di sopra di tale percentuale saranno finanziate pro quota solo le pagine direttamente riferite all'evento.

Non sono ammesse le spese per l'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature.

3. Per il **SULP** sono ammesse a contributo le spese (al netto dell'IVA) relative a:

- a) attività di coordinamento di iniziative di due o più consorziati relative alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio;
- b) organizzazione e realizzazione di iniziative a favore di due o più consorziati relative alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio; in tal caso si applica anche quanto previsto dai commi 1, 4, 6, 7 e 8;
- c) realizzazione e coordinamento di eventi ed iniziative promozionali unitarie aventi ad oggetto i luoghi storici del commercio di due o più consorziati; in tal caso si applica anche quanto previsto dai commi 1, 4, 6, 7 e 8;
- d) creazione e gestione di un sito web e/o portale per la promozione e comunicazione organica e unitaria delle attività per la qualificazione e la valorizzazione unitaria dei luoghi storici del commercio dei consorziati;
- e) partecipazione ad eventi, manifestazioni fieristiche e congressuali, sia come visitatore che

come espositore (solo se inerenti all'attività del SULP o dei suoi consorziati);

- f) realizzazione di attività editoriale mirata;
- g) progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie;
- h) ogni altra attività promozionale per la qualificazione e la valorizzazione unitaria dei luoghi storici del commercio della provincia;
- i) un collaboratore/dipendente che cura le attività del SULP;
- l) progetti di formazione in favore dei propri consorziati e/o dei loro associati coerenti con le finalità previste dalla presente disciplina;
- m) acquisto di strumenti informatici (comprese le licenze per software, esclusi antivirus) ed attrezzature destinate all'attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio per un importo pari a 12.000,00 euro, che concorre al raggiungimento del limite massimo della spesa ammissibile ad agevolazione; i beni acquistati non possono essere alienati prima di tre anni dall'acquisto, pena la decadenza dal contributo concesso per i medesimi.

4. Le percentuali di spesa di cui ai commi precedenti devono essere rispettate anche in sede di rendicontazione dell'agevolazione.

5. Per **tutti** i soggetti beneficiari **non sono ammesse** le spese:

- per ogni attività non direttamente riferibile al programma di eventi di cui si chiede l'agevolazione;
- per la realizzazione di materiale promozionale che non riporta il marchio "*Luogo storico del commercio*";
- interne di gestione: di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo: luce, telefono, affitto, oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese assicurative, bancarie e notarili) e di personale non riferibile all'evento.

6. La realizzazione dell'evento può avere durata di uno o più giorni o si può svolgere in un arco temporale più lungo e, nel caso di evento realizzato con soluzione di continuità, sono ammesse le spese dell'intero periodo. In caso di concomitanza di eventi realizzati nello stesso luogo e dallo stesso soggetto sarà ammesso a contributo un solo evento.

7. Fermo restando che sono finanziabili gli eventi di cui i soggetti richiedenti il contributo siano titolari, è ammessa la possibilità di organizzare un evento a latere di un'altra manifestazione organizzata da altri soggetti, purché l'evento collaterale di cui è titolare il richiedente il contributo sia distinto dalla manifestazione principale.

8. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri interventi finanziari diretti della Provincia effettuati a qualsiasi titolo.

9. Gli eventi per i quali si chiede l'agevolazione devono rispettare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (21G00210)". La Struttura provinciale competente in materia di commercio può effettuare controlli anche a campione.

Art. 4

Casi di esclusione

1. Non sono ammesse le prestazioni di servizi tra l'ente istante e:
 - a) i soggetti che lo rappresentano, coniugi/conviventi, parenti ed affini entro il secondo grado;
 - b) enti o società di cui i soggetti di cui alla lettera a) siano i rappresentanti o di cui gli stessi, o gli enti e le società da essi rappresentati, abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
 - c) soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente istante oppure enti o società di cui i soggetti che rivestono cariche sociali nell'ente istante siano il rappresentante o di cui gli stessi, o l'ente o società da essi rappresentati, abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
2. Le spese sostenute in violazione dei casi di esclusione non sono ammissibili a contributo.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di agevolazione ed i relativi allegati devono essere presentati, utilizzando gli appositi moduli, alla struttura competente in materia di commercio:
 - per i **consorzi di imprese o società** e per le **associazioni**: dal 10 gennaio al 28 febbraio;
 - per il **SULP**: dal 1° al 31 marzo.
2. La domanda deve essere presentata in una delle seguenti modalità:
 - a) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio artigianato e commercio all'indirizzo serv.artcom@pec.provincia.tn.it;¹
 - b) consegna diretta c/o il Servizio artigianato e commercio, su appuntamento, nei casi in cui la documentazione da presentare superi i limiti dimensionali previsti dai gestori di posta elettronica o dagli eventuali portali o siti web dedicati e nei casi previsti dal paragrafo 7 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale di data 14 dicembre 2020, n. 2051².
3. La domanda presentata al di fuori dei termini previsti al precedente comma 1 è dichiarata irricevibile.
4. La domanda deve contenere:
 - i dati identificativi del richiedente;
 - il costo complessivo della spesa prevista per la realizzazione degli eventi/iniziative;

¹ Nel caso di trasmissione in modalità telematica si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020.

² - comunicazioni di dimensioni eccedenti i 70 Megabyte (MB), limite dimensionale per le comunicazioni ricevibili dalle caselle PEC della PAT;

- comunicazioni che superino il limite dimensionale in Megabyte (MB) previsto dal gestore di posta elettronica del mittente per una singola trasmissione;
- trasmissione tramite sito web o portale di documenti di dimensione non compatibile con i vincoli definiti dal sito web o portale utilizzato per l'invio della dichiarazione/istanza.

- il costo complessivo della spesa prevista per l'eventuale acquisto di strumenti informatici ed attrezzature;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e/o (solo per i consorzi di imprese o società) articolo 2 bis, comma 2;
 - di non aver chiesto e/o ottenuto per i medesimi eventi altri finanziamenti a qualsiasi titolo dalla Provincia;
- l'indicazione (solo per i consorzi di imprese o società ed il Sulp):
 - dell'eventuale richiesta di anticipo del contributo eventualmente concesso ai sensi del successivo articolo 10, comma 2, secondo le modalità ivi indicate; la richiesta dell'anticipo non comporta l'obbligo di usufruirne necessariamente;
 - dell'eventuale natura culturale degli eventi, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- per i **consorzi di imprese o società** e per le **associazioni**:
 - il programma degli eventi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, contenente una relazione descrittiva dei singoli eventi con indicati nome dell'evento, luogo e data di svolgimento, principali caratteristiche, costo suddiviso per le macrovoci (progettazione - per i soli consorzi o società - realizzazione, promozione e pubblicità) indicate al precedente articolo 3;
 - l'elenco delle imprese commerciali (con l'indicazione del c.f. o p.IVA) in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) o unità operative locali di imprese commerciali in sede fissa (che svolgono attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) operanti nei luoghi storici del commercio aderenti al consorzio/associazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;
- per il **Sulp**:
 - programma degli eventi e delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 3 bis che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, contenente una relazione descrittiva;
 - il programma degli eventi di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettere b) e c), che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, contenente una relazione descrittiva dei singoli eventi con indicati nome dell'evento, luogo e data di svolgimento, principali caratteristiche, costo suddiviso per le macrovoci (progettazione, realizzazione, promozione e pubblicità) indicate al precedente articolo 3, comma 1;
 - l'elenco dei soggetti a livello comunale aderenti alla data di presentazione della domanda di contributo;
- per i **consorzi di imprese o società** e per il **Sulp**:
 - i preventivi dei fornitori nel caso di acquisto di strumenti informatici ed attrezzature destinati all'attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio, fatto salvo l'acquisto di materiale vario di modesta entità nei limiti stabiliti al precedente articolo 3, comma 1;
- per **tutti** i soggetti richiedenti:
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aiuti "de minimis";
 - l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016.

6. I soggetti beneficiari del contributo devono utilizzare il marchio “*Luogo storico del commercio*”, nell’ambito delle iniziative promozionali oggetto del finanziamento.

7. Può essere presentata una domanda all’anno. Nel caso di presentazione di più domande entro i termini da parte di uno stesso richiedente verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata.

8. Eventuali variazioni del luogo o della data di svolgimento o della denominazione di un evento, contenuto nel programma, vanno preventivamente comunicate alla struttura competente. In caso di mancata preventiva comunicazione l’agevolazione relativa all’evento variato verrà ridotta nella misura del 5 per cento. I contenuti e le principali caratteristiche dell’evento stesso devono rimanere inalterati. Non è ammessa, ai fini del finanziamento, la sovrapposizione della data dell’evento con altri già programmati.

9. Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

Art. 6 **Misura delle agevolazioni**

1. Per i **consorzi di imprese o società** la misura dell’agevolazione è indicata nella tabella sottoelencata:

n. consorziati	% consorziati	% contributo
50	20%	50%
70	30%	55%
90	40%	60%

La misura dell’agevolazione dipende alternativamente:

- a) dal numero assoluto di consorziati che sono unità operative locali o imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) che operano all’interno del luogo storico del commercio;
- b) dalla percentuale derivante dal rapporto del numero di consorziati di cui al punto a) rispetto al totale dello stesso tipo di imprese operanti all’interno del luogo storico del commercio, risultante dagli elenchi inviati dal Comune,

applicando il criterio più favorevole per il beneficiario.

Il numero o la percentuale di cui alle lettere a) e b) sono calcolati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

2. Per le **associazioni** la misura dell’agevolazione è indicata nella tabella sottoelencata:

n. associati	% contributo
8	50%
14	55%
25	60%

La misura dell'agevolazione dipende dal numero assoluto di associati, che sono unità operative locali o imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico indifferenziato) che operano all'interno del luogo storico del commercio.

3. Per il **SULP** la misura dell'agevolazione è pari al 60 per cento della spesa ammessa.
4. I contributi sono concessi in via prioritaria secondo il seguente ordine:
 - a) ai consorzi di imprese o società di cui all'articolo 1, comma 1, punto 1);
 - b) al SULP di cui all'articolo 1 bis;
 - c) alle associazioni i cui all'articolo 1, comma 1, punto 2).
5. Nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell'anno di riferimento per la concessione del contributo per l'intero importo spettante, si procede alla riduzione proporzionale del contributo teoricamente assegnabile a ciascun beneficiario all'interno di ogni singola lettera in base alla priorità prevista dal comma precedente.

Art. 7 **Disciplina degli aiuti di stato**

1. I contributi vengono concessi a titolo di “*de minimis*” ordinario ai sensi del regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 352 del 24 dicembre 2013 e possono essere concessi in misura parziale nei limiti del massimale fissato nel regolamento.
2. Qualora i soggetti beneficiari organizzino eventi di interesse culturale aventi le caratteristiche indicate all'articolo 2 bis, verificate anche in sede di rendicontazione, il contributo per tali eventi è finanziato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera d) del *regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcuni aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*.
3. Qualora in sede istruttoria di concessione o di rendicontazione dalla documentazione presentata, eventualmente integrata, non risulti la natura culturale dell'evento, il contributo viene rispettivamente concesso ai sensi del comma 1, o revocato/rideterminato ai sensi del comma 1, nel rispetto della capienza “*de minimis*” disponibile alla data della rideterminazione.

Art. 8 **Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile**

1. Per i consorzi di imprese o società e per il SULP sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione per la realizzazione di eventi promozionali, comprensivi

dell'eventuale acquisto di strumenti informatici ed attrezzature necessarie per l'attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio:

FASCIA 1: per i consorzi di imprese o società con sede in comuni superiori a 5.000 abitanti e per il SULP:

spesa ammissibile	importo
minima	Euro 40.000
massima	Euro 300.000

FASCIA 2: i consorzi di imprese o società con sede in comuni da 2.500 a 5.000 abitanti:

spesa ammissibile	importo
minima	Euro 20.000
massima	Euro 120.000

2. Per le associazioni sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione per la realizzazione di eventi promozionali:

spesa ammissibile	importo
minima	Euro 3.000
massima	Euro 12.000

3. I limiti indicati ai commi precedenti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

4. Nel caso in cui il programma superi la spesa massima ammissibile e contenga eventi culturali e non culturali, il richiedente dovrà indicare il nome degli eventi il cui costo può essere decurtato al fine di riportare il costo complessivo del programma entro i limiti ammissibili e l'importo da decurtare per ciascuno di essi.

Art. 9

Termini di realizzazione degli eventi

1. Gli eventi oggetto di contributo devono essere effettuati dal 1° febbraio dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene effettuata, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio, in un'unica soluzione, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva ai fini della liquidazione da parte del soggetto beneficiario, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

2. I consorzi di imprese o società e il Sulp, che hanno chiesto nella domanda di finanziamento un anticipo del contributo possono usufruirne, previa presentazione dell'apposito modulo della dichiarazione sostitutiva ai fini della liquidazione dell'anticipo, ottenendo, alternativamente:

- sino al 40% del totale del contributo concesso, presentando documentazione contabile quietanzata per un importo complessivo tale che, moltiplicato per la percentuale di contributo determinata in sede di concessione, dia come risultato almeno l'importo dell'anticipo richiesto³;
- dal 50% al 60% del totale del contributo concesso, presentando relativa polizza fideiussoria di importo pari all'anticipo richiesto.

L'anticipo richiesto è erogabile ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio, in ordine cronologico di presentazione della richiesta.

3. La richiesta di liquidazione deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) - il costo totale di tutti gli eventi/iniziativae;
 - l'eventuale costo totale per acquisto di strumenti informatici ed attrezzature, complessivamente sostenuti e quietanzati alla data di presentazione della richiesta di liquidazione;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:
 - l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto;
 - di non aver chiesto e/o ottenuto per i medesimi eventi altri finanziamenti a qualsiasi titolo dalla Provincia;
 - l'indicazione dell'utilizzo del marchio "Luogo storico del commercio" nel materiale promozionale;
 - la conformità agli originali della documentazione fiscale presentata.

4. Alla dichiarazione sostitutiva ai fini della liquidazione deve essere allegata inoltre la seguente documentazione:

- per **tutti**:
 - copia della documentazione fiscale (le fatture elettroniche nel formato "foglio di stile") con la relativa quietanza; le fatture relative a vitto e alloggio devono indicare od avere allegato l'elenco dei nominativi degli usufruttori dei servizi e il ruolo rivestito nell'evento;
 - copia del contratto stipulato qualora il soggetto richiedente il contributo si avvalga per la realizzazione dell'evento, o di parte di esso, della collaborazione o della consulenza "chiavi in mano" di soggetti esterni e le relative fatture non siano sufficientemente dettagliate;
 - esaustiva relazione descrittiva dei singoli eventi/iniziativae ammessi a contributo e realizzati (ai fini della verifica della corrispondenza delle fatture presentate in sede di rendicontazione con indicati nome, luogo e data di svolgimento, principali caratteristiche) contenente anche l'indicazione degli eventuali eventi/iniziativae preventivati ma non

³ Esempio: spesa ammessa in domanda 130, contributo concesso 50% = 65, anticipo richiesto 40% del contributo concesso = (40% di 65) 26. Dovrà essere presentata documentazione fiscale quietanzata per l'importo di almeno 52 perché, applicando la percentuale di contribuzione (50%), si ottiene esattamente l'importo richiesto come anticipo (50% di 52 = 26).

realizzati;

- elenco dei costi sostenuti suddivisi per ciascuno degli eventi/iniziativa oggetto di agevolazione, con l'indicazione della relativa documentazione fiscale e la descrizione del prodotto/servizio ceduto, suddiviso per le macrovoci indicate al precedente articolo 3;
- materiale comprovante la realizzazione degli eventi (quale documentazione fotografica, depliant, opuscoli, rassegna stampa), nonché l'utilizzo del marchio "Luogo storico del commercio"; il materiale deve essere allegato alle eventuali relative fatture;
- per i **consorzi di imprese o società ed il Sulp**:
 - nel caso di eventi culturali, relazione descrittiva indicante il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 2 bis, comma 1, lettere b) e c).

5. Le spese rendicontate, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8, comma 3, devono essere quietanzate all'atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva ai fini della liquidazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti né scambi di merce tramite permuta.

6. La suddetta documentazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

7. Il termine per la rendicontazione è prorogabile per una sola volta, per un periodo massimo di 90 giorni, previa motivata e formale richiesta da presentarsi tassativamente entro la scadenza originariamente prevista, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11.

8. Con riferimento al singolo evento, in sede di rendicontazione, è possibile effettuare modifiche di tipo compensativo tra le macrovoci di spesa (progettazione, realizzazione, promozione e pubblicità) di ciascun singolo evento, entro i limiti massimi stabiliti all'articolo 3. Con riferimento al programma degli eventi è possibile effettuare compensazioni tra i costi degli eventi, nel limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammessa in domanda. Non sono ammesse compensazioni tra le spese relative ai singoli eventi e le spese riferite all'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature.

9. Non sono ammesse modifiche compensative tra il costo delle iniziative con caratteristiche di eventi di interesse culturale e il costo degli eventi il cui contributo è stato concesso a titolo di "de minimis".

10. Nel caso il consuntivo sia inferiore al preventivo, si procede in sede istruttoria, alla riduzione del contributo concesso e alla conseguente liquidazione dello stesso, nelle misure indicate all'articolo 6, delle spese effettivamente sostenute e ammesse in sede di rendicontazione.

Art. 11

Decadenza dal contributo

1. In caso di mancata esecuzione del programma, nel caso non sia raggiunto il limite minimo di spesa ammissibile ad agevolazione, previsto all'articolo 8, commi 1 e 2, e nel caso in cui non si posseda il requisito di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera e), si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo.

2. Nel caso di alienazione o di accertamento della indisponibilità degli strumenti informatici ed attrezzature agevolati prima che siano trascorsi tre anni dall'acquisto (data fattura), si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo concesso per il loro acquisto, nonché dal contributo concesso con il medesimo provvedimento per la realizzazione di eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio qualora, senza la spesa relativa agli strumenti informatici ed attrezzature, non sia raggiunto il limite minimo di spesa ammissibile ad agevolazione, previsto all'articolo 8, commi 1 e 2. La dichiarazione di decadenza dal contributo determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite maggiorate dell'interesse calcolato al tasso legale decorrente dalla data di quietanza del mandato di pagamento e fino alla data dell'effettiva restituzione della somma. La struttura competente in materia di commercio può effettuare controlli in loco per il tramite di funzionari autorizzati ai fini di verificare il rispetto dell'articolo 3, comma 1.

3. Qualora in sede istruttoria di rendicontazione dalla documentazione presentata, eventualmente integrata, non risulti la natura culturale dell'evento, il contributo viene revocato/rideterminato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, nel rispetto della capienza "*de minimis*" disponibile alla data della rideterminazione.

4. Nel caso in cui in sede di rendicontazione le spese sostenute ed ammesse non coprono l'eventuale anticipo erogato, si procede al recupero della somma erogata in eccedenza, maggiorata dell'interesse calcolato al tasso legale decorrente dalla data di quietanza del mandato di pagamento e fino alla data dell'effettiva restituzione della somma.

5. In caso di inosservanza dei termini di presentazione della rendicontazione, eventualmente prorogati ai sensi del precedente articolo 10, comma 8, si procede alla dichiarazione di decadenza totale dal contributo concesso, tranne nel caso in cui la rendicontazione venga presentata oltre il termine fissato, ma prima dell'avvio del procedimento di decadenza del contributo; in tal caso il finanziamento viene ridotto del 10 per cento. La dichiarazione di decadenza dal contributo determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite quali anticipo maggiorate dell'interesse legale calcolato come al precedente comma.